

ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI
IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DEL 6 MARZO 2024, N. 4550
DELLA SEZ. TERZA BIS DEL TAR LAZIO – ROMA
NEL GIUDIZIO ISCRITTO *SUB* R.G. N. 1884/2024

I sottoscritti Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S – francescoleone@pec.it; tel. 0917794561), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D – simona.fell@pec.it; tel. 0917794561), in qualità di difensori della sig.ra **Villi Francesca Fabiola**, in base all'ordinanza del 6 marzo 2024, n. 4550, resa dalla Sezione Terza Bis del TAR Lazio - Roma nel giudizio iscritto *sub*. R.g. n. 1884/2024, in forza della quale è stata autorizzata l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami sul sito web dell'Amministrazione

AVVISANO CHE

- l'Autorità adita nel giudizio in parola è il **TAR Lazio, Roma, Sez. Terza Bis**;
- il ricorso è stato iscritto *sub*. **R.g. n. 1884/2024**;
- il ricorso, proposto dalla sig.ra Villi Francesca Fabiola contro **Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro e legale rappresentante *p.t.*; **Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria**, in persona del Dirigente e legale rappresentante *p.t.*; ha ad oggetto l'impugnazione dei seguenti atti:
 - dell'avviso n. 1616 del 18 gennaio 2024 con cui l'Amministrazione resistente ha comunicato l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del « Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria di cui all'art.1, commi 329 e seguenti dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234»;
 - dell'avviso n. 1371 del 17 gennaio u.s. pubblicato sul sito web ufficiale dell'U.S.R per la Calabria con cui la P.A ha comunicato la pubblicazione della prova scritta del concorso de quo, visualizzabile tramite accesso alla propria area riservata della piattaforma “Concorsi e Procedure selettive”;
 - dell'esito della prova scritta del concorso de quo sostenuta da parte ricorrente in data 15 dicembre 2023 nella parte in cui è stato attribuito all'odierna ricorrente un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante;

- del punteggio numerico, pari a 66, assegnato a parte ricorrente in esito alla prova scritta, in quanto viziato dalla presenza di due quesiti errati e/o fuorvianti;
- del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta del concorso de quo, con particolare riferimento ai quesiti n. 23 e 34 redatto dalla Commissione Nazionale di cui all'art. 7 del Decreto ministeriale n. 80 del 30 marzo 2022, del correttore e del foglio risposte;
- dei verbali/atti della Commissione Nazionale, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti n. 23 e 34 del questionario di parte ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante;
- verbali di correzione, di estremi non conosciuti, della prova scritta;
- del bando di concorso de quo, nella parte in cui dovesse interpretarsi lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente;
- ove esistente, dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la successive prove orale, nella parte in cui non include l'odierno ricorrente;
- ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso de quo;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

I motivi su cui si fonda il ricorso sono di seguito sintetizzati:

I. ERRONEITÀ DELLA FORMULAZIONE DEI QUESITI N. 23 E 34 DEL QUESTIONARIO DI PARTE RICORRENTE E DELLA CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 34 E 97 COST. – ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO.

Nelle procedure concorsuali, finalizzate per antonomasia alla selezione dei capaci e dei meritevoli, deve essere prima di tutto assicurata la somministrazione di una prova scientificamente attendibile che, ove basata su quesiti a risposta multipla, consenta ai candidati di riconoscere un'unica e inequivocabile soluzione all'interno dell'alveo di risposte fornite.

La formulazione corretta delle domande sottoposte agli aspiranti, unita all'individuazione di una e una sola risposta esatta tra tutte le alternative proposte, costituisce uno specifico onere per l'Amministrazione, ponendosi a garanzia, prioritariamente e irrinunciabilmente, degli articoli 3 e 34 della Carta costituzionale, ossia dell'eguale trattamento di ciascun candidato e del principio meritocratico.

Deve osservarsi, infatti, che i quesiti a scelta multipla richiedono la misurazione di ragionamenti di una certa complessità e, per la stessa ragione, rimandano a diversi possibili percorsi di soluzione.

Tra tutte le alternative proposte è, dunque, necessario che vi sia una e una sola risposta corretta.

Ove il questionario sottoposto in sede concorsuale sia, viceversa, caratterizzato da errori o ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante la selezione è inevitabilmente falsata e dunque illegittima.

Il che è esattamente quanto accaduto nel caso di specie, in cui, una volta ottenuto l'accesso alla propria prova, l'odierna parte ricorrente ha appurato di non essere stata ammessa alla prosecuzione nell'iter concorsuale a causa della presenza di un quesito manifestamente errato e/o fuorviante.

Quesito n. 34 è così formulato:

Quale delle seguenti affermazioni NON riguarda l'approccio educativo dell'outdoor education?

- a) *Consente di apprendere grazie all'osservazione e ad esperienze in contesti reali*
- b) *Favorisce il miglioramento della qualità del sonno regolando il ritmo circadiano X*
- c) *Si contrappone alla diffusione dell'utilizzo delle risorse digitali*
- d) *Si focalizza sui contenuti delle proposte rispetto al setting**

Secondo l'Amministrazione resistente la risposta corretta in tale quesito è l'opzione di risposta lett.

d) *“Si focalizza sui contenuti delle proposte rispetto al setting”*. L'odierno ricorrente, invece, ha individuato tra le quattro opzioni risposta la lett. d) *“Favorisce il miglioramento della qualità del sonno regolando il ritmo circadiano”* alla quale l'amministrazione attribuito un punteggio pari a 0.

Occorre soffermarsi sulla formulazione del quesito contestato che richiede testualmente quali affermazioni, tra le opzioni indicate tra le risposte dall'Amministrazione, NON riguarda l'approccio educativo dell'outdoor education.

E' necessario premettere che l'outdoor education rappresenta una peculiare metodologia didattica che contempla il compimento di diverse attività educative all'aperto piuttosto che nelle aule degli

istituti scolastici. Spaziando da esperienze di tipo percettivo-sensoriale (orto didattico, visite a fattorie, musei, parchi, ecc.) ad esperienze basate su attività sociomotorie ed esplorative tipiche dell'Adventure education (orienteeing, trekking, vela, ecc.), a progetti scolastici che intrecciano l'apertura al mondo naturale con la tecnologia (coding, robotica, tinkering, ecc.) Inoltre, occorre precisare che non ci riferiamo soltanto ad esperienze che si svolgono in contesti naturali (giardino della scuola, parchi, fattorie, ecc.) ma anche a percorsi didattici realizzati in ambienti urbani (musei, piazze, parchi cittadini, ecc.), dove è garantito un rapporto diretto e concreto con il mondo reale e il coinvolgimento nella sua interezza del soggetto in formazione. (cfr. <https://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/outdoor-education>)

L'utilizzo degli strumenti tecnologici durante tali esperienze educative rappresentano uno strumento utile al fine di stimolare l'apprendimento degli studenti all'esterno, spostando al centro dell'azione educativa non più il docente ma lo studente. Un esempio calzante è la creazione di un blog attraverso cui gli studenti possono esprimere la loro creatività, raccontando con immagini e video e, dunque, con l'ausilio dei mezzi digitali, le esperienze esterne vissute durante le attività curriculari ed extracurriculari. (cfr. Sandra Chistolini, *Il Nodo per una pedagogia della persona. "Paradigmi, scenari, linguaggi"*, Falco editore n. 52, p. 89 ss). Infatti, l'uso della tecnologia come fotocamera, tablet o webcam permettono agli studenti, durante le attività all'aperto, di sperimentare la documentazione iconica, fotografica o filmica di fenomeni o eventi ritenuti particolarmente interessanti come ad esempio la registrazione video di una lunga fila di formiche che entrano nella fessura di un muro o nel formicaio (cfr. https://educazione.comune.fi.it/system/files/202205/Linee_guida_verdi_aprile_web_compressed%20%281%29_0.pdf).

Inoltre riportiamo uno schema che sintetizza le diverse dimensioni coinvolte nelle attività educative relative a tale metodologia didattica:

<i>Dimensioni</i>	<i>Attività didattiche</i>
<i>Percettivo-sensoriale</i>	Attività caratterizzate dal contatto diretto con la natura e dalla scoperta del proprio contesto territoriale e sociale (realizzazione di orti didattici, visite a fattorie, musei, parchi, ecc.).
<i>Socio-motoria ed esplorativa</i>	Attività caratterizzate dalla dimensione dell'avventura (Adventure education) finalizzate allo sviluppo della consapevolezza cinestetica e allo sviluppo personale e sociale, quali per esempio l'orienteeering, il trekking, la vela, ecc.
<i>Personale</i>	Attività che favoriscono lo sviluppo dell'autostima e dell'autoconsapevolezza, del senso di realtà e della resilienza, della valutazione del rischio e dell'accettazione e valorizzazione dell'errore.
<i>Sociale ed etica</i>	Attività che consentono la conoscenza del territorio e dei suoi bisogni e che promuovono percorsi e contesti di azioni 'di cura' e cittadinanza attiva, quali ad esempio il Service Learning.
<i>Ambientale ed ecosistemica</i>	Attività che rientrano nell'Environmental education e che favoriscono la consapevolezza delle interrelazioni tra uomo e natura e stimolano il rispetto e la cura per l'ambiente naturale.
<i>Tecnologica</i>	Attività che favoriscono l'integrazione delle nuove tecnologie e dei linguaggi digitali, quali per esempio il coding, la robotica, il tinkering, ecc. In alcuni casi (come ad esempio per la didattica digitale integrate, DDI) il digitale è anche il 'luogo' dove viene realizzata l'esperienza di OE.

Dalle suddette considerazioni risulta pacifico che l'uso dei mezzi digitali NON si contrappone a tale approccio educativo ma al contrario ne costituisce una risorsa fondamentale. Così come indicato specificatamente dalle "Linee guida per le implementazione dell'Idea Outdoor education" dove emerge la valorizzazione degli strumenti tecnologici anche e, soprattutto, nella didattica.

Pertanto, appare chiaro che la formulazione del quesito odiernamente censurato sia errata e abbia pregiudicato il punteggio dell'odierna parte ricorrente nella proficua continuazione dell'iter concorsuale. E ciò in ragione dell'impossibilità oggettiva di parte ricorrente, in relazione alla

formulazione del quesito, di escludere la correttezza dell'opzione di risposta individuata dalla stessa come corretta.

Quesito n. 23 è così formulato:

Uno degli obiettivi di apprendimento dell'educazione fisica previsto nella sezione "Il gioco, lo sport, le regole e il fair play" delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, emanate con DM n. 254/2012, è:

- a) saper utilizzare l'esperienza motoria acquisita per risolvere situazioni nuove o inusuali
- b) realizzare strategie di gioco e mettere in atto comportamenti collaborativi X
- c) vivere la vittoria con agonismo dimostrando contrarietà nell'accettare la sconfitta
- d) partecipare attivamente alle varie forme di gioco, anche quelle organizzate in forma di gara

*

Secondo l'Amministrazione resistente la risposta corretta in tale quesito è l'opzione di risposta lett.

d) "partecipare attivamente alle varie forme di gioco, anche quelle organizzate in forma di gara".

L'odierna ricorrente, invece, ha individuato come risposta corretta, tra le quattro opzioni fornite, la lett. b) "realizzare strategie di gioco e mettere in atto comportamenti collaborativi", alla quale l'amministrazione ha erroneamente attribuito un punteggio pari a 0.

Nell'approfondimento di tale quesito occorre soffermarsi sulla formulazione dello stesso in quanto la domanda in esame recita quanto segue: "(...) Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, emanate con DM n. 254/2012". E' possibile osservare che, se da un lato, per "primo ciclo di istruzione" s'intende sia la scuola primaria che la scuola secondaria di primo grado emerge un'imprecisione nella formulazione del quesito che, in generale, appare fin troppo generico in quanto non indica analiticamente a quale grado di scuola fare riferimento. Inoltre, nel Decreto ministeriale menzionato, da parte resistente, non si fa menzione di obiettivi di apprendimento specifici per la scuola dell'infanzia per quel che attiene "il gioco, lo sport, le regole e il fair play". Dall'altro lato, soffermandoci nel dettaglio sul D.M n. 254/2012, per quanto attiene la sezione menzionata "Il gioco, lo sport, le regole e il fair play", possiamo osservare che gli obiettivi di apprendimento per la scuola primaria e la scuola superiore di primo grado sono differenti. Infatti, gli obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta della scuola primaria sono:

- Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte di giocosport.
- Saper utilizzare numerosi giochi derivanti dalla tradizione popolare applicandone indicazioni e regole.
- Partecipare attivamente alle varie forme di gioco , organizzate anche in forma di gara, collaborando con gli altri.
- Rispettare le regole nella competizione sportiva; saper accettare la sconfitta con equilibrio, e vivere la vittoria esprimendo rispetto nei confronti dei perdenti, accettando le diversità, manifestando senso di responsabilità.

In riferimento, invece, agli obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado sono:

- Padroneggiare le capacità coordinative adattandole alle situazioni richieste dal gioco in forma originale e creativa, proponendo anche varianti.
- Sa realizzare strategie di gioco, mette in atto comportamenti collaborativi e partecipa in forma propositiva alle scelte della squadra.
- Conoscere e applicare correttamente il regolamento tecnico degli sport praticati assumendo anche il ruolo di arbitro o di giudice.
- Saper gestire in modo consapevole le situazioni competitive, in gara e non, con autocontrollo e rispetto per l'altro, sia in caso di vittoria sia in caso di sconfitta.

Pertanto si evince che, in relazione all'imprecisa formulazione del quesito contestato, la dott. ssa Villi era oggettivamente impossibilitata ad individuare un'unica nonchè sola risposta corretta fra le opzioni fornite. Inoltre può evidenziarsi che, oltre alla mancata indicazione da parte dell'amministrazione resistente del grado di istruzione al quale riferirsi, tra le alternative di risposta non vi sono opzioni che possano essere un punto in comune fra i due gradi scolastici quali la scuola dell'infanzia e la scuola secondaria di I grado. In materia di quesiti a risposta multipla, l'Ecc.mo Consiglio di Stato ha, infatti, ribadito che «ove la prova sia articolata su risposte multiple, corre l'obbligo per l'amministrazione di una formulazione chiara, non incompleta né ambigua della domanda, che a sua volta deve contemplare una sola risposta "indubitabilmente esatta"» (così, da ultimo, Cons. Stato, 1° agosto 2022, n. 6756).

La Commissione nella predisposizione delle prove concorsuali, invero, «non deve tendere “tranelli” e formulare domande ambigue e confondenti ai candidati, tali per cui questo debba scegliere tra le multiple risposte la “meno errata” o l’“approssimativamente più accettabile”, per così dire, anziché quella – l’unica, incontestabilmente – corretta sul piano scientifico, essendo un tale metodo di formulazione dei quesiti scorretto, e inaccettabile, proprio in base ai principi della c.d. riserva di scienza, alla quale anche la pubblica amministrazione deve attenersi nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, certamente sindacabile sotto questo riguardo dal giudice amministrativo» (Cons. Stato, n. 6756 del 2022, cit.).

L’erronea formulazione del quesito odiernamente censurato (che non avrebbe dovuto presentare alcun margine di ambiguità) ha fortemente pregiudicato il punteggio dell’odierna parte ricorrente e si pone, pertanto, totalmente in contrasto con quanto stabilito dalla normativa nazionale!

Ne consegue che, per ristabilire la legittimità degli atti impugnati, si rende necessario assegnare alla parte ricorrente ulteriori due punti, in quanto non può escludersi la correttezza dell’opzione di risposta, lett. b), dalla stessa individuata.

Tale punteggio maggiore che spetterebbe alla dott.ssa Villi per complessivi 70/100 (in forza della rettifica in aumento del punteggio conseguito pari a 66 + 4 punti relativi ai quesiti n. 23 e 34), le consentirebbe di essere inserita utilmente nella lista dei candidati ammessi alle prove orali.

Diversamente, si determinerebbero effetti certamente distorsivi sia nei confronti del candidato, sia della stessa Amministrazione.

Invero, da una parte, l’Amministrazione, dal canto suo, perderebbe l’opportunità di valutare correttamente e selezionare il candidato più meritevole, depotenziando così la finalità della selezione, e cioè la ricerca dei migliori. Dall’altra parte, il candidato subirebbe incolpevolmente un *modus procedendi* del tutto arbitrario, disperdendo il tempo a sua disposizione per darsi una risposta all’evidente stranezza contenuta nel suo questionario.

Il che non può accettarsi in un concorso pubblico.

La Giurisprudenza è, in tal senso, del tutto conforme e granitica.

Infatti, la giurisprudenza amministrativa in casi relativi a domande fuorvianti e/o errate, anche codesto Ecc.mo TAR ha accolto le doglianze proposte da un ricorrente che censurava l’erroneità di un quesito che non gli aveva consentito di raggiungere la soglia di idoneità, e nel caso specifico «*il Collegio ritiene di aderire alla giurisprudenza secondo la quale, nelle prove concorsuali articolate su quesiti a risposta*

multipla, come nel caso di specie, se non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, deve comunque prevedersi con certezza una sola risposta univocamente esatta, con esclusione di ogni ambiguità ed incertezza di soluzione, onde evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della “par condicio” desumibile anche dall'art. 97 Cost., favorendo coloro che non abbiano visto assegnato loro il quesito ambiguo (Consiglio Stato, Sez. V, 17.6.15, n. 3060; TAR Campania - Na, Sez. IV, 5.2.20, n. 560). Se vi è ambiguità e incertezza in tal senso, come nel caso di specie, non può che considerarsi corretta anche la risposta fornita dal candidato che sia conforme all'impostazione della domanda.» (TAR Lazio, sez. III, Sent. n. 11820 del 3 novembre 2021).

In questi termini si è espresso anche il Consiglio di Stato, il quale ha accolto le censure di un ricorso innanzi ad esso incardinato per analoghi motivi, constatando e ritenendo che «...non tanto confutano la correttezza delle valutazioni della preposta commissione di concorso, quanto piuttosto minano l'univocità del quesito e dello stesso contesto tecnico-scientifico di fondo, dal quale sono desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta, a seconda del periodo di riferimento e (in parte) dello scopo del test, **non consentendo di qualificare come errata la risposta data dalla appellante al quesito.....(...) con la conseguente spettanza alla stessa, in relazione a tale risposta, di 1 punto e non di 0 punti, che nella univoca erroneità della risposta troverebbero il loro necessario presupposto.**» (Cons. di Stato, Sent. n. 842 del 17 gennaio 2019).

È pacifico che in sede di pubblico concorso, «*l'ambigua ed incompleta formulazione del quesito in parola può aver costituito per il ricorrente un elemento di confusione nella comprensione del testo e quindi della risposta, senza trascurare, poi, che l'ambiguità e la contraddittorietà della formulazione e delle risposte comportano comunque incertezze e perdite di tempo che, in termini concreti, possono finire per inficiare negativamente l'esito finale della prova stessa*», per poi concludere affermando che «l'evidente erroneità o ambiguità dei quesiti con riferimento ai quali non sia nettamente individuabile un'unica risposta corretta, dovendosi ritenere illegittimi i quesiti contenenti più risposte esatte o nessuna risposta esatta» (Cons. Stato, VI, sent. n. 2673/2015), «così da neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva dei candidati» (tra gli altri, T.A.R. Lazio – Roma, sentenza 21 giugno 2021, n. 7346), sicché, come statuito in casi analoghi, «...il punteggio [deve] incrementarsi alla stregua delle richiamate previsioni del bando (di 0,50 per ciascuna risposta corretta più 0,15, nel caso in cui sia stata detratta la penalizzazione per la risposta reputata errata» (TAR Campania – Napoli, Sez. Quinta, sentenza n. 3531 del 26 maggio 2021).

In particolare, «*laddove la prova scritta sia articolata su risposte multiple, contenenti soluzioni simili, da fornire ad altrettanti quesiti somministrati ai candidati, lo scopo di essa consiste nel valutare il pieno discernimento dei partecipanti; nondimeno, la formulazione del quesito*

deve contemplare la presenza di una sola risposta «oggettivamente» esatta, dovendosi ritenere legittima esclusivamente la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad *una risposta univoca ovvero che contempra, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta* (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 5 ottobre 2020, n. 5820).

Tali considerazioni non comportano il superamento dei confini posti al sindacato del giudice amministrativo in materia di discrezionalità tecnica, *«atteso che, se certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, risulta comunque apprezzabile, anche in tale ambito, l'eventuale evidente erroneità o ambiguità dei quesiti con riferimento ai quali non sia nettamente individuabile un'unica risposta corretta, dovendosi ritenere illegittimi i quesiti contenenti più risposte esatte o nessuna risposta esatta»* (T.A.R. Lazio – Roma, sentenza 21 giugno 2021, n. 7346; T.A.R. Napoli, (Campania), sez. V, 05 febbraio 2020, n. 560; Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862; negli stessi termini, T.A.R. Milano, sez. III, 04/09/2018, n. 2043). E invero, *«affinché le domande somministrate possano ritenersi rispondenti al principio generale di ragionevolezza dell'azione amministrativa occorre che le medesime, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti. I quesiti devono pertanto essere formulati in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta»* (TAR Campania, Napoli, sez. V, sentenza 17 febbraio 2021, n.1040).

Ciò posto, l'errore commesso da parte resistente rende inevitabilmente illegittima la somministrazione del quesito sopra meglio specificato e, per quanto qui interessa, l'esclusione della parte ricorrente dal novero dei candidati ammessi alla prova orale si palesa del tutto irragionevole considerato che, a causa della errata formulazione del quesito da parte dell'Amministrazione resistente, la stessa è stata estromessa dalla prosecuzione dell'iter concorsuale.

I.I SULL'INTERESSE DI PARTE RICORRENTE E SULLA PROVA DI RESISTENZA

L'odierna parte ricorrente è, ad oggi, lesa dall'attribuzione, assolutamente irragionevole ed immotivata, di un punteggio errato in esito alla prova scritta, che le è valsa la mancata ammissione alle prove orali.

Con specifico riguardo alle contestazioni su esposte, relative a due quesiti inseriti nel questionario somministrato all'odierna parte ricorrente e al superamento della prova di resistenza, vale la pena evidenziare che la stessa ha conseguito un punteggio pari a 66/100 e, qualora ottenesse la rettifica in aumento del punteggio + 2 punti relativi a ciascuno dei due quesiti contestato (nello specifico n. 23

e 34), oggetto del presente ricorso, raggiungerebbe la soglia di sufficienza per l'ammissione alla successiva prova concorsuale.

L'interesse di parte ricorrente certamente sussiste perché, non avendo risposto alle domande n. 23 e 34 secondo quanto erroneamente ritenuto da parte resistente, alla dott.ssa Villi basterebbe la rettifica in aumento del punteggio in relazione al quesito contestato per essere ammessa alle prove orali, calendarizzate da avviso n.1616 dell'U.S.R per la Calabria dal 15 al 28 febbraio 2024.

Nella ponderazione dei contrapposti interessi, per la stessa Amministrazione resistente appare meno pregiudizievole l'attribuzione al ricorrente del punteggio in questione.

Alla stessa soluzione è approdato di recente il TAR Lazio, con riferimento ad un quesito al quale era impossibile fornire una risposta indubitabilmente corretta (in quel caso, i numeri indicati nelle quattro possibili risposte erano tutti multipli di se stessi e di 1, con la conseguenza che non era possibile individuare una risposta esatta; il quesito avrebbe avuto senso solo se nella domanda fosse stato richiesto quale dei numeri indicati era multiplo "solo" di sé stesso e di 1, ma tale specificazione era assente) concludendo in questi termini: *«il ricorso va quindi accolto, con annullamento delle graduatorie impugnate nella parte in cui non contengono il nominativo dell'attuale ricorrente, dovendo l'amministrazione procedere alla loro riformulazione in parte qua, considerando valide la risposta omessa e quella fornita, inizialmente individuata come errata»* (T.A.R. Lazio-Roma, Sez. I, sent.11048/2021).

Si insiste, pertanto, affinché sia accertata e dichiarata l'illegittimità dei quesiti n. 23 e 34 del questionario di parte ricorrente e, in riforma e/o annullamento dello stesso, venga contestualmente accertato, dichiarato e pronunciato il suo diritto al conseguimento di 2 punti ulteriori per ciascuna domanda contestata, con conseguente attribuzione alla dott.ssa Villi del punteggio di 70/100.

Alla luce delle superiori argomentazioni è stato richiesto al T.A.R. Lazio - Roma:

- **in via cautelare**, sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati, meglio individuati in epigrafe, e, per gli effetti, ordinare all'Amministrazione di provvedere alla rettifica del punteggio assegnato a parte ricorrente, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, con conseguente inclusione della parte ricorrente nella lista dei docenti ammessi alle prove orali e/o prevedendo un'apposita prova orale suppletiva del concorso di cui è causa.

- **nel merito**, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati, con conseguente inclusione della parte ricorrente nella lista dei docenti ammessi alle prove orali ed ammissione della stessa

alla partecipazione alle prove *de quibus quibus* e/o prevedendo un'apposita prova orale suppletiva del concorso di cui è causa.

AVVISANO INOLTRE CHE

ai sensi di quanto stabilito con ordinanza cautelare del 6 marzo u.s., n. 4550 è stata disposta «... *l'integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione*».

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.g. n. **1884/2024**) nella sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione "TAR Lazio - Roma" della sezione "TAR";

COMUNICANO INFINE CHE

al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso introduttivo, l'ordinanza cautelare del TAR Lazio, Roma, sez. Terza Bis n. 4550/2024 che ha autorizzato la notifica per pubblici proclami e l'elenco dei controinteressati.

Roma, 27va c marzo 2024

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell